



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 173/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69056** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 5 gennaio 2023, proposto da

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti. Gino Madonia (C.F.: MDNGNI66P12G273A; Pec: avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana G. Norrito (C.F. NRRTNG70H55F061Y; Pec:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; Fax: 0917798749) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Roma Dott. Paolo Castellini del 21 LUGLIO 2015 Rep. 80974 Rogito 21569 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, Via M. Toselli n. 5; **-parte ricorrente-**

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, DIREZIONE GENERALE DELLA

PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA I REPARTO 2^ DIVISIONE

4^ SEZIONE Viale dell'Esercito, 186 Posta elettronica certificata:

previmil@postacert.difesa.it, costituitosi in proprio ai sensi dell'art.

158 c.g.c. in persona del Capo della Divisione **-parte resistente -**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udita, alla pubblica udienza del 23 aprile 2024, l'avv. Norrito per parte ricorrente; assente il Ministero della Difesa come da relativo verbale di udienza.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'Ente previdenziale ha, anzitutto, premesso che:

- il signor L. S. G. nato a OMISSIS, aiutante della Marina militare, veniva collocato in congedo iniziando a fruire del trattamento di pensione diretta provvisoria e che nel periodo compreso tra il 01/07/1997 ed il 30/06/1998 detta pensione è stata amministrata dalla Marina militare direzione di commissariato MM di Roma;

- nel settembre 1998 l'Amministrazione suddetta inviava il prospetto degli importi corrisposti dal 01.07.1997 al 30.06.1998 e che sulla base di questo prospetto l'INPS metteva in pagamento in modo conforme la partita pensionistica;

- con decreto n 717/1/M del 07.11.2017 l'Amministrazione di appartenenza inoltrava all'INPS la comunicazione della pensione ordinaria definitiva in favore del Sig. L. S. G. e che a

seguito di analisi compiuta con lotto di lavorazione n. 34 del

22.11.2017 si sono calcolate erogazioni indebite che sono

risultate pari a € 36.058,06;

- pertanto, con nota del 31.01.2018 l'INPS comunicava un avvio di procedimento amministrativo di recupero del credito erariale;

- con ricorso n. 65503, depositato in data 08.03.2018, il pensionato impugnava la nota dell'INPS, contestando la legittimità del recupero dell'indebito effettuato dall'Ente Previdenziale e chiedeva, altresì, la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito;

- con sentenza n. 480/2019 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha dichiarato irripetibile la somma indebitamente erogata, condannando altresì l'INPS alla restituzione delle trattenute mensili nel frattempo effettuate sui ratei pensionistici;

- in data 27.10.2022, l'Istituto metteva in mora il Ministero della Difesa invitandolo a restituire quanto indebitamente pagato, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;

- l'Amministrazione non ha esitato la richiesta dell'Inps e, pertanto, quest'ultimo ha incardinato il presente giudizio per il recupero delle somme versate nei confronti del Sig. L. S. per errore imputabile alla Marina Militare.

Tanto premesso, dopo aver affermato la sussistenza della giurisdizione contabile, l'Ente previdenziale ha evidenziato che la

competenza ad emanare il trattamento definitivo diretto del Sig. L.

S. G., collocato in congedo a domanda a far tempo dal 1997, era in

via esclusiva dell'Amministrazione datrice di lavoro mentre

all'INPDAP e, in subentro, all'INPS spettavano, dal 1° Settembre

2011 l'effettivo pagamento, nonché le operazioni di conguaglio tra

trattamento provvisorio e trattamento definitivo.

Così delineati i ruoli dei diversi apparati amministrativi coinvolti

nel rapporto previdenziale, l'Inps ritiene di agire ai sensi dell'art. 8

comma 2, dPR 538/1986, attivando un'azione di restituzione delle

somme indebitamente corrisposte nei confronti

dell'Amministrazione di appartenenza del pensionato e,

conseguentemente, consentendo all'Ente datore di disporre di

un'azione di rivalsa nei confronti del pensionato, per il pagamento

delle somme indebitamente corrispostegli.

L'Ente previdenziale ha, inoltre, affermato la sussistenza di un

proprio interesse ad agire che, se correttamente interpretato, non

smentito dall'art. 2, comma 5 della Legge 183/2011 (c.d. Legge di

Stabilità) così come ha modificato l'art. 2, comma 3, della Legge

335/1995.

Tanto premesso parte ricorrente ha concluso chiedendo:

“Accogliere il presente ricorso;

- Ritenere e dichiarare che la Marina Militare ha predisposto e

trasmesso all'Ente Previdenziale note di liquidazione del

trattamento pensionistico in favore del Sig. L. S. G. erroneamente

attribuendo importi superiori al dovuto;

- Ritenere e dichiarare che per effetto dell'erronea quantificazione della pensione provvisoria così come individuata dal prospetto acconti del 1998, predisposto dalla marina Militare, al Sig. L. S. G. è stata corrisposta pensione in misura superiore al dovuto, quantificabile nella complessiva somma di € 36.058,06;

- Ritenere e dichiarare che ex art. 8 DPR 538/1986 la marina Militare e per essa il Ministero della Difesa, è tenuta a rifondere all'Inps- quale ente gestore della cassa previdenziale dei dipendenti enti locali – l'indebito pensionistico sopra indicato, per la quota che è stata effettivamente sopportata dall'Inps;

- Per l'effetto condannare la marina Militare a pagare all'Inps la somma sopra indicata oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla erogazione delle somme indebite da parte dell'Istituto Previdenziale e sino al soddisfo, detratte le somme indebite che l'Amministrazione di Appartenenza dimostrerà di avere erogato in precedenza e direttamente al pensionato;

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

II. Con decreto del 5 giugno 2023, comunicato il giorno seguente a parte ricorrente, è stata fissata l'udienza del 16 novembre 2023.

Il 15 novembre 2023, parte ricorrente ha depositato prova della notifica effettuata lo stesso giorno nei confronti della competente Avvocatura dello Stato.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2023, questo GUP, preliminarmente, constatata la mancata costituzione di parte

resistente, ha rilevato che la notifica nei confronti di parte resistente era stata effettuata in assenza del rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 155 comma 6 c.g.c.. Pertanto, è stato disposto il rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 155 comma 8 ed è stata fissata l'udienza del 23 aprile 2024.

III. In data 26 marzo 2023, il Ministero ha depositato la propria memoria di costituzione con la quale, dopo avere ricostruito la vicenda, ha anzitutto opposto la violazione del principio del contraddittorio nel giudizio che ha condotto alla sentenza n. 480/2019 di questa Sezione giurisdizionale. In particolare, è stato evidenziato come il Ministero della Difesa non sia stato chiamato a partecipare nel giudizio di primo grado definito con la sentenza sopra indicata, proposto dal pensionato nei soli confronti dell'INPS. Tale violazione, secondo l'Amministrazione della Difesa, non avrebbe consentito alla stessa di poter constatare, in quella sede, la tesi del pensionato riguardo alla buona fede e in ordine alla sicura spettanza di somme a titolo di pensione definitiva, determinate da questa Amministrazione con il provvedimento n. 717/1/M del 07/11/2017, rispetto a quelle determinate a titolo di pensione provvisoria. Pertanto l'azione di rivalsa promossa dall'Ente previdenziale nel pendente giudizio, si rivelerebbe totalmente nulla per violazione dell'art. 101 cpc ora art.7 comma 2 ed art. 91, comma 5 c.g.c.

Il Ministero della Difesa ha, altresì, opposto la carenza di interesse dell'INPS, ai sensi dell'art. 2 comma 5 Legge di stabilità 2012,

ritenendo che, in tale contesto di unitaria gestione finanziaria Stato/I.N.P.S. della C.T.P.S. (Cassa Trattamento Pensioni Stato), il sistema non ammetterebbe azioni di credito/debito tra l'Istituto di previdenza e lo Stato riguardanti un singolo rapporto pensionistico trasferito ex art. 2 della L. 335/1995 e conseguenti attuazioni (tra l'altro con antieconomico dispendio di attività amministrativa e giudiziaria). Ne costituirebbe riprova che eventuali squilibri della gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato verrebbero trimestralmente ripianati secondo una forma unitaria di regolazione periodica dei relativi rapporti.

In tal senso, pertanto, non troverebbero più alcun fondamento le singole, specifiche e separate azioni giurisdizionali di rifusione contro lo Stato da parte dell'Ente previdenziale soccombente a fronte del recupero delle maggiori somme sborsate, gravando l'intera gestione in atti direttamente o indirettamente sullo Stato stesso, così come i relativi oneri in via unitaria e "a saldo".

Da ultimo, il Ministero della Difesa ha rilevato che l'Ente previdenziale si sarebbe limitato a mettere in mora detto Ministero chiedendo la restituzione di somme erogate ed allegando una documentazione poco chiara e incomprensibile.

Il Ministero ha, quindi, concluso chiedendo che si *dichiari inammissibile, o comunque rigetti, la domanda di rivalsa dell'Ente previdenziale nei confronti del Ministero della Difesa, in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese da quantificarsi forfettariamente in una somma pari a € 500,00 ai sensi dell'art. 91*

c.p.c.

IV. Il 16 aprile 2024, parte ricorrente ha depositato note con le quali, nel contestare quanto osservato dal Ministero della Difesa, ha insistito per l'accoglimento del ricorso introduttivo.

V. Nel corso della pubblica udienza del 23 aprile 2024, parte ricorrente ha instito come in atti e, pertanto, in assenza del Ministero della Difesa, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti sulla domanda concernente la richiesta di refusione dell'indebito pensionistico, avanzata dall'INPS - ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 - nei confronti del Ministero della Difesa (ritenuto responsabile dell'erronea liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza in favore del sig. L. S.).

Al riguardo, per esigenze di sinteticità, ai sensi dell'art. 17 dell'All. 2 al c.g.c. si fa rinvio alla recente decisione di questa Sezione giurisdizionale n. 25/2024 ed alle motivazioni in essa contenute.

Invero, siffatti giudizi sul riparto degli oneri, sia pure riferiti alla casistica relativa alla CPDEL, sono stati pacificamente attribuiti, dalla giurisprudenza costante della Cassazione, a questa Corte dei conti (cfr., *ex multis*, Cassazione, SS.UU. n. 920 del 21.12.1999, n. 23731 del 16.11.2007 e n. 28818 del 27.12.2011).

1.1. Le argomentazioni contenute ed i precedenti richiamati nella

citata pronuncia n.25 del 2024 risultano di particolare rilievo anche in ordine all'asserita violazione del contraddittorio rilevata dall'Amministrazione resistente con riguardo alla pronuncia n. 480/2019 con la quale è stata affermata l'irripetibilità dell'indebito formatosi in favore del sig. L. S.

Al riguardo, si ritiene che detta eccezione non risulti condivisibile.

Deve, infatti, evidenziarsi che *non si tratta di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto la domanda di rivalsa, "finalizzata ad addossare al Ministero datore di lavoro gli oneri economici conseguenti alla corresponsione delle somme non dovute ma dichiarate irripetibili", è "del tutto indipendente rispetto al diritto, azionato dal pensionato, a trattenere le maggiori somme percepite", sicché "si configura quale domanda riconvenzionale (cosiddetta trasversale o impropria), rivolta dal convenuto ad altro convenuto, che deve essere notificata a quest'ultimo, anche se già evocato in giudizio dall'attore, proprio in quanto con essa si fa valere un rapporto diverso rispetto a quello del 12.04.2011 e precedenti richiamati)"*; ne consegue che il litisconsorzio necessario va (...) escluso, potendo la domanda di rivalsa essere proposta anche in autonomo giudizio (questa Corte, Sez. I, n. 331 del 20.05.2015)" (Sez. III Centr. n. 294/2016; cfr. in termini, I centr. Appello n. 500/2015; Sez. II centr. Appello n. 64/2013 richiamate, unitamente al citato precedente da Sez. III Centr., sent. n.. 147/2020 cit.), rispetto a quella azionata dal pensionato per la declaratoria di irripetibilità delle erogazione indebite, come è avvenuto nel caso di

specie.

Del resto, l'Amministrazione della Difesa ben avrebbe potuto fornire prova, in questo giudizio, della correttezza del proprio operato.

1.2. Sempre in via preliminare, deve essere respinta la prospettazione del Ministero della Difesa in ordine all'asserita carenza di interesse dell'INPS in ragione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità.

Al riguardo, si ritiene di condividere l'orientamento secondo il quale *“l'intervento finanziario trimestrale operato a carico del bilancio statale, non ha la finalità di compensare eventuali indebiti originati da errori dell'ente ordinatore primario della spesa (cioè, in altri termini, operazioni gestionali non corrette e tali da indurre ad un erroneo pagamento da parte dell'amministrazione previdenziale), ma ha solo l'obiettivo di correggere gli eventuali squilibri di carattere strutturale nella gestione di quest'ultima al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici” (...); “l'attuale conformazione dell'ordinamento, consente l'affermazione della piena autonomia finanziaria dei vari enti, i quali non devono pesare sul bilancio dello Stato e, quindi, devono raggiungere l'equilibrio di bilancio; equilibrio che viene rotto se l'ente (nel caso di specie INPS, ex Casse INPDAP), deve sopportare il peso (finanziario) degli errori dell'amministrazione quando questa opera come ordinatore primario della spesa”(così, Sez. III App. n. 357/2013, n. 384/2017, n. 291/2017, n. 41/2018).*

A tanto si aggiunga che, come evidenziato da parte ricorrente, l'affermato principio di autonomia e indipendenza del bilancio dell'Istituto previdenziale, rispetto a quello dello Stato sancito dagli artt. 1 r.d.l. n. 1827/1935, 16 l. n. 370/1974 e 1 l. n. 88/1989 "comporta che gli organi gestori devono tenere presenti (e ripianare) le indebite erogazioni, in quanto tali suscettibili di incidere sugli equilibri finanziari complessivi e sulle future disponibilità" e che "ogni spesa indebita e non recuperabile a carico del bilancio dell'ente previdenziale causa un deficit che, secondo i principi generali, deve necessariamente essere ripianato da parte dell'amministrazione che lo ha determinato" (Corte dei conti, I Sez. n. 330/2015 ed in termini, I Sez. 363/2017, n. 98/2016, II Sez. n. 569/2016, III Sez. n. 275/2017, n. 384/2017 e n. 211/2018).

2. Alla luce delle considerazioni che precedono l'azione di rivalsa va dichiarata ammissibile e, conseguentemente, va esaminata nel merito.

Al riguardo, non risultano contestazioni concrete sulla correttezza della liquidazione definitiva del trattamento pensionistico del sig. L. S. effettuata con decreto n 717/1/M del 07.11.2017 né sulle quantificazioni dell'indebito contenute nei lotti di lavorazione n. 34 del 22.11.2017 e n. 5 del 25.10.2022 prodotti dall'INPS.

Parimenti incontestata risulta, altresì, la competenza del Ministero della Difesa in ordine all'adozione tanto del provvedimento di liquidazione provvisoria che di quello definitivo nonché al conseguente ruolo di ente pagatore dell'INPS nel procedimento.

L'assenza di contestazioni in ordine a detti aspetti consente di affermare, in questo giudizio, che il pagamento al sig. L. S. di somme maggiori rispetto al dovuto sia scaturito da condotte imputabili alla sola Amministrazione datoriale.

L'esame della documentazione in atti nonché della citata decisione n. 480/2019 consente, inoltre, di concludere che il maggiore esborso di risorse, pari ad € 36.058,06, grava sulle casse dell'Ente ricorrente.

Non possono, da ultimo, condividersi le contestazioni relative in ordine alla scarsa chiarezza della documentazione acclusa agli atti di messa in mora del 19 e del 27 ottobre 2022. Con tali diffide parte ricorrente ha, infatti, chiaramente indicato l'importo richiesto (€36.058,06) nonché il titolo giuridico alla base di tale richiesta (azione di rivalsa ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.P.R. 538/1986) ed il termine entro il quale si chiedeva il pagamento o decorso il quale avrebbe agito giudizialmente (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 16465/2017).

Tanto premesso, la domanda di rivalsa formulata dall'INPS deve trovare accoglimento e deve conseguentemente condannarsi il Ministero della Difesa a versare all'Istituto di previdenza la somma di euro 36.058,06 oltre interessi con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti sino alla data di pubblicazione della sentenza.

Sulla somma complessivamente quantificata alla data di pubblicazione della sentenza saranno quindi dovuti gli interessi legali sino al soddisfo.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso nel senso di cui in motivazione;
- 2) condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di euro cinquecento, al netto degli oneri di legge.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 29 aprile 2024

Pubblicata il 6 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

